

S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Segreteria Provinciale Palermo

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24-25 FEBBRAIO 2013

A seguito di numerose richieste pervenute, si riportano, di seguito, le assenze consentite per le prossime elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013.

CAMPAGNA ELETTORALE PER CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE O EUROPEE

Non sono previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno: art. 15 del CCNL 29.11.2007).

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995, ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2017.

Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente; **si tratta di permessi non retribuiti.**

Il personale del pubblico impiego e del privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente, senza assegni (con la perdita sia della retribuzione, sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza). Il periodo di aspettativa è possibile riscattarlo ai fini previdenziali.

PER ADEMPIERE ALLE FUNZIONI DI COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE (PRESIDENTE, SCRUTATORE E RAPPRESENTANTE DI LISTA)

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi, si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

I lavoratori interessati, pertanto, hanno il diritto ad astenersi dal lavoro nei due giorni successivi alle operazioni elettorali, salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e, pertanto, il lavoratore ha diritto al recupero anche di tale giorno.

In caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per particolari esigenze di servizio, è opportuno presentarsi al lavoro e successivamente rivendicarne il diritto al godimento, ovvero il pagamento.

ESERCIZIO DI VOTO IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE SI PRESTA L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.

E' comunque diritto del lavoratore chiedere - ed ottenere - **permessi non retribuiti o ferie** per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).

Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

ESERCIZIO DI VOTO IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE SI PRESTA L'ATTIVITÀ LAVORATIVA: CIRCOSTANZA IN CUI E' CONCESSO IL PERMESSO RETRIBUITO

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1957 n. 361 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992, **è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni e, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.**

Qualora ricorra la suddetta circostanza, al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero

del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Le agevolazioni di viaggio a favore degli Elettori.

In vista delle elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013 e del referendum del 10 e 11 febbraio 2013, per il distacco di sette comuni della provincia di Belluno dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, il ministero dell'Interno rende note le principali condizioni relative alle agevolazioni di viaggio che saranno applicate dagli enti e società competenti, a favore degli elettori che si recheranno a votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale.

1. Agevolazioni per i viaggi ferroviari.

La Società Trenitalia S.p.A. ha stabilito alcune agevolazioni, applicabili ai viaggi degli elettori residenti in Italia ed ai viaggi degli elettori residenti all'estero, che prevedono la riduzione del prezzo del biglietto fino al 70%.

2. Agevolazioni per i viaggi via mare.

Le società di navigazione "Compagnia Italiana di Navigazione" e "Compagnia delle Isole" applicheranno, nell'ambito del territorio nazionale, le consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall'estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto. Per tali elettori verrà applicata la riduzione del 60% sulla "tariffa ordinaria".

3. Agevolazioni autostradali.

Le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all'andata che al ritorno, per i soli elettori residenti all'estero, su tutta la rete nazionale.

4. Altre agevolazioni di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all'estero.

Gli elettori residenti all'estero - negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l'esercizio per via postale del diritto di voto - avranno diritto ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

5. Agevolazioni aeree

Esclusivamente in occasione delle elezioni politiche e regionali (Lombardia, Lazio Molise), dei giorni 24 e 25 febbraio 2013, è prevista per gli elettori un'agevolazione di viaggio, nella misura del 40%, per l'acquisto del biglietto

aereo di andata e ritorno alla sede elettorale di iscrizione, per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale dal 17 febbraio al 4 marzo 2013. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore. A questa iniziativa hanno aderito le società Alitalia e Blue Panorama che applicheranno le agevolazioni esclusivamente ai biglietti rilasciati per viaggi di andata e ritorno.

Informazioni più dettagliate sono reperibili nelle **circolari** della direzione centrale dei Servizi elettorali del ministero n.15/2013 (Agevolazioni per i viaggi ferroviari, autostradali e via mare) e n.20/2013 (Agevolazioni per i viaggi aerei)